Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 123 del 29 maggio 1986 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 maggio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1985, n. **1092.**

Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1986, n. **217.**

Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 24 febbraio 1986, n. **1.1.26/10888.9.68.**

Formulazione tecnica dei testi legislativi.

CIRCOLARE 13 maggio 1986, n. **8143/1.1.26/2.1.**

Criteri orientativi per la redazione delle note agli atti normativi.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1985, n. **1092.**

Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 13, secondo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, vistato dal proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 31

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI SULLA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI, SULLA EMANAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

Sezione I

PROMULGAZIONE DELLE LEGGI ED EMANAZIONE DEI DECRETI NORMATIVI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art.1; legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 46, terzo comma)

Formule di promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato

1. La promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato è espressa con la formula seguente:

«La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Testo della legge

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

2. La promulgazione delle leggi ordinarie previste dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione è espressa con la formula seguente:

«La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole al referendum indetto in data.........., hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Testo della legge

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

Art 2.

(Legge 25 maggio 1970, n. 352, articoli 2, 5, 14, 25 e 46, primo e secondo comma)

Formula di promulgazione delle leggi costituzionali

1. La promulgazione delle leggi costituzionali, approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'art. 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente:

«La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Testo della legge

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

2. La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 138 della Costituzione, senza che in relazione ad esse sia stata avanzata richiesta di referendum entro il termine stabilito dall'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è espressa con la formula seguente:

«La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Testo della legge

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

3. La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 138 della Costituzione, in relazione alle quali la richiesta di referendum è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale, è espressa con la formula seguente:

«La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

La richiesta di referendum presentata in data .... è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale della Corte di cassazione con propria ordinanza in data ......;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Testo della legge

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

4. La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 138 della Costituzione, in relazione alle quali il referendum ha dato risultato favorevole, è espressa con la formula seguente:

«La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il referendum indetto in data .... ha dato risultato favorevole;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Testo della legge

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

5. La promulgazione delle leggi costituzionali previste dal primo comma dell'art. 132 della Costituzione, nell'ipotesi di approvazione da parte delle Camere con la maggioranza stabilita dal terzo comma dell'art. 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente:

«La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole del referendum indetto in data ...., in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Testo della legge

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

6. Per la promulgazione delle leggi costituzionali previste dal primo comma dell'art. 132 della Costituzione, che sono state approvate in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art. 3.

(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 3; decreto legislativo presidenziale 19 giugno 1946, n. 1, articoli 1, 2, 3, 4 e 5)

Formula di emanazione dei decreti normativi del Presidente della Repubblica

1. L'emanazione degli atti normativi, adottati con decreto del Presidente della Repubblica e da inserire nella Raccolta ufficiale, reca nella premessa la citazione delle disposizioni in base alle quali l'atto è emanato e la indicazione del Ministro o dei Ministri proponenti. Quando per legge è richiesto il parere del Consiglio di Stato o è intervenuta apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri, deve farsi menzione di tali adempimenti.

2. La emanazione degli atti di cui al presente articolo è espressa con la formula seguente:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo . . della Costituzione o della legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato; (ove richiesto)

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del. . . . . ; (ove intervenuta)

Sulla proposta del Ministro. . . . . ; (o dei Ministri. . . . .)

EMANA

il seguente decreto:

Testo del decreto

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare».

Art. 4.

(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 4; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 2, primo comma)

Controfirma delle leggi e dei decreti normativi del Presidente della Repubblica

1. Le leggi e gli atti normativi adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro proponente, del quale deve essere indicato il Ministero oppure l'attribuzione.

2. Gli altri atti normativi adottati con decreto del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal Ministro proponente.

Sezione II

PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 5.

(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, articoli 6, secondo periodo, e 8, secondo comma; legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli 2, secondo comma, e 12).

Attività del Ministro Guardasigilli in ordine al visto ed alla registrazione degli atti normativi statali

1. Gli originali delle leggi, dei decreti, delle delibere e degli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, sono trasmessi al Ministro Guardasigilli, il quale appone ad essi il proprio «visto» ed il sigillo dello Stato.

2. La trasmissione delle leggi avviene appena esse sono controfirmate.

3. Quando il Ministro Guardasigilli incontra qualche difficoltà riguardo alla forma esteriore della legge ovvero al tenore del decreto, della delibera o dell'altro atto di cui all'art. 15, comma 1, lettera *d)*, la comunica, per la legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per i decreti e gli altri atti, al Ministro competente. In tal caso può sospendere il «visto» e l'apposizione del sigillo, facendone relazione al Consiglio dei Ministri, fermo restando il rispetto del termine stabilito dall'articolo 6.

4. Il Ministro Guardasigilli trasmette alla Corte dei conti, per la registrazione, i decreti del Presidente della Repubblica e gli altri atti soggetti al controllo della medesima Corte, dopo che li abbia muniti del proprio «visto» e del sigillo dello Stato.

Art. 6.

(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 8; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 12)

Termine per la pubblicazione degli atti normativi statali

1. Le leggi, munite del «visto» del Guardasigilli e del sigillo dello Stato, sono pubblicate nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana subito dopo la promulgazione e comunque non oltre trenta giorni da essa.

2. I decreti e gli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettera *d)*, sono pubblicati nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana subito dopo che siano pervenuti registrati o, se non assoggettati al controllo della Corte dei conti, subito dopo che siano stati muniti del «visto» del Guardasigilli e del sigillo dello

Stato. La pubblicazione deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla ricezione dell'atto registrato ovvero all'apposizione del «visto».

Art. 7.

(Disposizioni sulla legge generale, premesse al codice civile, art. 10; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 12)

Entrata in vigore degli atti normativi statali

1. Le leggi, i decreti e gli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettera *d)*, entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo che sia altrimenti disposto.

Art. 8.

(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 11)

Rettifiche di errori e di omissioni

1. Fino a quando non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o dall'Archivio centrale dello Stato, la pubblicazione degli atti normativi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti medesimi.

2. Gli errori e le omissioni vengono rettificati nei casi e secondo le modalità previsti dal regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Art. 9.

(Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, articoli 1 e 4; legge 13 luglio 1966, n. 559, art. 2, secondo comma; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 10).

Ordinamento della Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana*

1. La *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è pubblicata a cura del Ministero di grazia e giustizia, che provvede alla direzione e redazione di essa. La stampa e la gestione sono affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

2. La *Gazzetta Ufficiale* è divisa in due parti, stampate e vendute separatamente.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto avente effetto dall'inizio dell'anno successivo alla sua pubblicazione, può prevedere la divisione della prima parte della *Gazzetta Ufficiale* in più serie, distinte per tipi di atti da pubblicare, e fissare per ciascuna serie la frequenza di pubblicazione. Le diverse serie potranno essere poste in vendita anche separatamente.

Art. 10.

(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli 7, 6, primo comma, e 8)

Pubblicazioni notiziali relative alle leggi ed agli altri atti normativi statali

1. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mediante annotazione in calce al testo della legge.

2. Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione normativa, il Ministro di grazia e giustizia provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in calce al provvedimento modificativo, anche del nuovo testo della intera disposizione come risulta a seguito delle modifiche apportatevi, le quali sono stampate in modo caratteristico.

3. Quando una legge ovvero un decreto o altro atto normativo contenga rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per i decreti e gli altri atti, il Ministro competente per materia, trasmette, unitamente alla legge, al decreto o all'atto da pubblicare, il testo delle norme alle quali è operato il rinvio. Queste norme sono pubblicate, per informazione, nella *Gazzetta Ufficiale* unitamente alla legge, al decreto o all'altro atto normativo.

Art. 11.

(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli 5, primo comma, e 6, secondo comma)

Pubblicazioni di testi coordinati di decreti-legge e di testi aggiornati di atti normativi statali

1. Per i decreti-legge che, in sede di conversione, abbiano subito modificazioni, il Ministero di grazia e giustizia predispone per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, anche in un giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione, un testo del decreto integrato con le modificazioni introdotte dal Parlamento, le quali sono stampate in modo caratteristico.

2. Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo abbia subito diverse e complesse modifiche, il Ministero competente può predisporre, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un testo aggiornato della legge o dell'atto, nel quale le modifiche apportate sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.

Art. 12.

(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 5, secondo e terzo comma)

Pubblicazioni relative alla mancata conversione dei decreti-legge

1. Se il disegno di legge di conversione in legge del decreto emanato a norma dell'art. 77 della Costituzione è respinto, la deliberazione è subito comunicata dal Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica al Ministro di grazia e giustizia, il quale provvede a pubblicarla immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Se il decreto non è convertito in legge nel termine previsto dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, il relativo comunicato è predisposto a cura del Ministero di grazia e giustizia e immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli 1, primo comma, lettera *f)*, 4 e 9)

Pubblicazioni relative ad atti internazionali

1. Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* si pubblicano nel testo integrale gli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, quando non si debba provvedere alla loro ratifica previa autorizzazione legislativa oppure alla loro esecuzione mediante decreto del Presidente della Repubblica.

2. A cura del Servizio del contenzioso diplomatico, trattati e affari legislativi del Ministero degli affari esteri sono trasmessi, per la pubblicazione trimestrale in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni estere, trattati, convenzioni, scambi di note, accordi ed altri atti comunque denominati, che sono altresì comunicati alle Presidenze delle assemblee parlamentari. La trasmissione avviene non oltre un mese dalla sottoscrizione dell'atto con cui la Repubblica si obbliga.

3. La *Gazzetta Ufficiale* pubblica annualmente, in allegato al volume contenente gli indici annuali o in apposito volume, la situazione delle convenzioni internazionali vigenti per l'Italia, con l'indicazione degli Stati per i quali queste convenzioni sono efficaci e delle riserve ad esse relative. Il volume è predisposto a cura del Ministero degli affari esteri.

Art. 14.

(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 5; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 1; legge 13 luglio 1966, n. 559, art. 2, secondo comma).

Ripubblicazione degli atti normativi statali nella Raccolta ufficiale

1. Le leggi e gli altri atti normativi indicati nell'art. 15 sono inseriti e ripubblicati nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

2. La Raccolta ufficiale è pubblicata a cura del Ministero di grazia e giustizia ed è stampata e gestita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Art. 15.

(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 1, commi primo, terzo, quarto, quinto e sesto)

Atti da ripubblicare nella Raccolta ufficiale

1. Nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana si inseriscono e si ripubblicano:

a) le leggi costituzionali;
b) le leggi ordinarie dello Stato;
c) i decreti che hanno forza di legge;
d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e ministeriali, nonchè le delibere e gli altri atti di Comitati di Ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo;
e) gli accordi internazionali indicati nell'art. 13, comma 1;
f) i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano la illegittimità costituzionale di leggi o di atti aventi forza di legge.

2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati gli elenchi dei decreti e delle delibere di cui alla lettera *d)* del comma 1. Detti elenchi possono essere modificati o integrati con le stesse modalità.

3. La ripubblicazione dei decreti emanati a norma dell'art. 77 della Costituzione e non convertiti in legge reca l'annotazione del comunicato previsto dall'art. 12.

4. Per i decreti sottoposti alla registrazione della Corte dei conti deve essere fatta menzione, nella ripubblicazione, degli estremi di registrazione.

Art. 16.

(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 1, commi secondo e ottavo; regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 9)

Numerazione delle leggi e degli altri atti normativi statali

1. Le leggi ordinarie, i decreti e gli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, ripubblicati in ciascuna annata della Raccolta ufficiale, devono avere una sola numerazione rigorosamente progressiva, sia nella raccolta in volumi, sia nella *Gazzetta Ufficiale*. A tal fine il numero viene assegnato a ciascuno di essi al momento della pubblicazione.

2. Le leggi costituzionali assumono una numerazione autonoma e sono ripubblicate in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale.

3. I dispositivi delle sentenze di cui all'art. 15, comma 1, lettera *f)*, vengono ripubblicati annualmente in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale, con l'indicazione della numerazione assegnata dalla Corte costituzionale.

Art. 17.

(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 12)

Conservazione degli originali degli atti normativi statali

1. Gli originali delle leggi, dei decreti e degli altri atti inseriti nella Raccolta ufficiale sono affidati alla custodia del Guardasigilli.

2. Questi, cessata la necessità di ritenerli presso il Ministero, ne cura la consegna all'Archivio centrale dello Stato in Roma.

Art. 18.

(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, ottavo e nono)

Pubblicazione di atti e comunicati

1. Nella prima parte della *Gazzetta ufficiale* sono pubblicati, oltre agli atti normativi indicati nei precedenti articoli, gli atti ed i comunicati che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali può essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto. Con le stesse modalità gli elenchi possono essere integrati o modificati.

3. Sono altresì pubblicati gli atti e i comunicati della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee parlamentari e della Corte costituzionale, da pubblicarsi a norma delle leggi e dei rispettivi regolamenti vigenti.

4. Sono pubblicate anche le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, la cui pubblicità in questa forma sia chiesta dal Ministro competente e sia ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. I decreti e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* devono essere inviati al Ministero di grazia e giustizia entro cinque giorni dal loro perfezionamento e devono essere pubblicati senza ritardo.

6. Restano ferme le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum e sulla iniziativa legislativa popolare.

Art. 19.

(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, commi quinto, settimo e ottavo)

Ripubblicazione delle leggi e degli altri atti regionali e provinciali

1. Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sono pubblicate, per notizia, le leggi approvate ed i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Sono, altresì, pubblicati gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle province indicate nel precedente comma che interessino la generalità dei cittadini della Repubblica e che rientrino nelle categorie precisate in elenchi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Gli elenchi specificano gli atti da pubblicare nel testo integrale, quelli da pubblicare per sunto o estratto e quelli per i quali va pubblicato il solo titolo, con l'indicazione del Bollettino ufficiale della regione recante il testo dell'atto. Con le stesse modalità gli elenchi possono essere integrati o modificati.

Art. 20.

(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, comma quinto)

Ripubblicazione degli atti delle Comunità europee

1. Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è pubblicato, per notizia, il testo integrale delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonchè delle decisioni generali della CECA.

Art. 21.

(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, commi quinto e nono)

Pubblicazione degli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

1. Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze della Corte costituzionale.

2. Quando è pubblicato il dispositivo della sentenza prevista dall'art. 15, comma 1, lettera *f)*, la pubblicazione delle altre parti della sentenza avviene contestualmente.

3. Restano ferme tutte le altre pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* previste dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla Corte costituzionale.

Sezione III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22.

(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 10)

Estremi degli atti normativi da pubblicare

1. La pubblicazione degli atti normativi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana deve contenere, oltre la data, il numero e l'argomento, gli altri elementi indicati nel regolamento di esecuzione del presente testo unico

Art. 23.

(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 11)

Diffusione della Gazzetta Ufficiale

1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida diffusione della *Gazzetta Ufficiale* nell'intero territorio nazionale, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali.

2. La *Gazzetta Ufficiale* è posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello in cui essa è pubblicata.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle leggi e degli altri atti di maggiore importanza è comunicata attraverso i notiziari radiotelevisivi.

Art. 24.

(Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, art. 3)

Gazzetta Ufficiale - *parte seconda*

1. Nulla è innovato alla disciplina della *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda - Foglio delle inserzioni.

Art. 25.

(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 14)

Decorrenza degli effetti

1. Le disposizioni contenute nell'art. 15 e tutte quelle che a tale articolo fanno richiamo hanno effetto novanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del primo decreto che approva gli elenchi previsti nel medesimo art. 15.

2. Fino alla data di inizio dell'efficacia dell'art. 15 la Raccolta ufficiale conserva la denominazione «Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana» e con tale denominazione viene indicata anche nelle formule di cui agli articoli 1, 2 e 3.

3. Le disposizioni contenute nell'art. 18, commi 1 e 2, hanno effetto, con riferimento a ciascun Ministero, novanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che approva l'elenco relativo a ciascuno di essi. Medesima decorrenza di effetto, con riferimento all'elenco relativo al Ministero degli affari esteri, hanno le disposizioni contenute nell'art. 13, commi 1 e 2.

4. Le disposizioni contenute nell'art. 19, comma 2, hanno effetto novanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del primo decreto che approva gli elenchi previsti nel medesimo art. 19, comma 2.

5. Agli atti recanti data anteriore a quella in cui hanno effetto le disposizioni indicate nei precedenti commi continuano ad applicarsi le procedure in vigore a quella data.

6. La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 13 ha effetto dal 1° gennaio 1987.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CRAXI

NOTE AL TESTO UNICO

Nota all'art. 1:

Il secondo comma dell'art. 132 della Costituzione prevede che con referendum e con legge ordinaria dello Stato, sentiti i consigli regionali, sia consentito ai comuni e alle province che ne facciano richiesta di staccarsi da una regione ed aggregarsi ad un'altra.

Note all'art. 2:

— Il terzo comma dell'art. 138 della Costituzione prevede che non si dia luogo a referendum (contrariamente a quanto previsto dai due precedenti commi) qualora la legge costituzionale sia stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

— Il primo comma dell'art. 138 della Costituzione prevede che le leggi costituzionali siano adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e siano approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) è il seguente:

«Art. 3. — Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 138 della Costituzione, il Ministro per la grazia e la giustizia deve provvedere alla immediata pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* con il titolo "Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera", completato dalla data della sua approvazione finale da parte delle Camere e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.
La legge di cui al comma precedente è inserita nella *Gazzetta Ufficiale* a cura del Governo, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione».

Appare opportuno trascrivere anche parte del testo dell'art. 5 della legge n. 352/1970 il quale si richiama al citato art. 3 della stessa legge che meglio chiarisce i meccanismi della pubblicazione e promulgazione della legge costituzionale approvata a maggioranza assoluta:

«Art. 5. — Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'art. 3 non sia stata avanzata domanda di referendum, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente......».

— Il primo comma dell'art. 132 della Costituzione prevede che con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, si possa disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Note all'art. 12:

— Il decreto emanato ai sensi dell'art. 77 della costituzione è un decreto-legge avente forza di legge che il Governo adotta nei casi straordinari di necessità ed urgenza e che presenta alle Camere con disegno di legge di conversione.

— Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 77 della Costituzione è quello di sessanta giorni entro i quali il Parlamento deve convertire in legge il decreto-legge.

Nota all'art. 15:

Per il decreto di cui all'art. 77 della Costituzione vedere la prima nota all'art. 12.

Nota all'art. 21:

La legge n. 87/1953 reca norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

86G0241

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1986, n. **217**.

Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, recante approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana;

Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari di esecuzione del predetto testo unico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvato l'unito regolamento, vistato dal proponente, per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1986
Atti di Governo, registro n. 60 Giustizia, foglio n. 32

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI SULLA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI, SULLA EMANAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

Sezione I

PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 1.

Invio delle leggi e degli altri atti normativi al Ministro Guardasigilli

1. Agli originali delle leggi e degli altri atti normativi, che vengono trasmessi al Ministro Guardasigilli per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* devono essere allegate, per le leggi, una copia e, per gli altri atti, due copie debitamente autenticate e munite della documentazione necessaria per il visto del Guardasigilli e per la registrazione da parte della Corte dei conti.

2. La copia della legge deve essere conforme all'originale ed il titolo deve essere quello risultante dall'attestazione del Parlamento. La copia degli altri atti normativi previsti nell'art. 15, comma 1, lettere *c*), *d*) ed *e*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e di seguito denominato testo unico, deve, a cura del Ministero competente, recare nella testata l'indicazione della data e del titolo, che può essere perfezionato dal Ministero di grazia e giustizia, previa intesa col Ministero competente.

3. All'originale dei decreti, per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri, deve essere allegata la relativa attestazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Per la stesura degli originali e delle copie delle leggi e degli altri atti normativi, si applicano le disposizioni della legge 14 aprile 1957, n. 251, sulla redazione a macchina di atti pubblici.

Art. 2.

Visto del Guardasigilli

1. Il Ministro Guardasigilli, quando incontra le difficoltà previste dall'art. 5, comma 3, del testo unico in ordine al tenore dei decreti e degli altri atti normativi, può, prima di sospendere il «visto» e l'apposizione del sigillo, informare il Ministro competente per accertare che la difficoltà non possa essere superata.

Art. 3.

Controllo della Corte dei conti sui decreti normativi

1. Le richieste istruttorie formulate dall'ufficio di controllo della Corte dei conti in sede di esame di un decreto normativo sono trasmesse al Ministro proponente per il tramite del Ministro Guardasigilli.

2. Sono del pari comunicate al Ministro proponente per il tramite del Ministro Guardasigilli le ordinanze di deferimento dei decreti normativi all'esame della sezione di controllo.

3. Le relative deliberazioni sono trasmesse al Ministro cui spetta per il tramite del Ministro Guardasigilli.

Art. 4.

Stampa e numerazione degli atti normativi

1. Appena disposta la pubblicazione degli atti normativi previsti nell'art. 15 del testo unico, il Ministero di grazia e giustizia trasmette la copia della legge o dell'altro atto alla tipografia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la quale cura l'immediata composizione tipografica dell'atto stesso.

2. Lo stesso Ministero, ricevuta la bozza e accertata la perfetta conformità dello stampato all'originale, anche avvalendosi di dipendenti specializzati dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dà il numero d'ordine alla legge o all'altro atto soggetto a numerazione a norma dell'art. 16 del testo unico e rilascia il «Visto: si stampi».

3. Quando per una qualunque eventualità è revocato o sospeso l'ordine di pubblicazione dell'atto, il Ministero di grazia e giustizia provvede immediatamente a revocare il numero già attribuito, il quale viene dato all'atto successivo in modo che la serie numerica degli atti che si pubblicano sia conservata sempre rigorosamente progressiva, senza lacune o interruzioni. All'atto sospeso è assegnato il numero che gli spetta al momento della sua pubblicazione.

Art. 5.

Contenuto della pubblicazione

1. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle leggi e degli altri atti previsti nell'art. 15, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, del testo unico reca anche:

a) il titolo dell'atto, e cioè la data, il numero d'ordine e l'argomento di esso;

b) il testo, immediatamente dopo il titolo, dell'atto, in piena conformità all'originale, sia nel contenuto, sia nelle firme in esso riportate;

c) il visto e la firma del Ministro Guardasigilli;

d) la menzione della avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti per i decreti e gli atti ad essa soggetti.

Art. 6.

Ripubblicazione nella Raccolta ufficiale

1. Le leggi e gli altri atti indicati nell'art. 5 vengono ripubblicati nella Raccolta ufficiale, in uno o più volumi per ogni annata. Per ogni anno la paginazione, come la numerazione d'ordine degli atti, è rigorosamente progressiva. Il numero dell'atto è ripetuto in testa a ciascuna pagina occupata dall'atto stesso.

2. Ogni volume della Raccolta ufficiale ha i propri indici, cronologico e per materie, e nel suo frontespizio è indicato il numero del primo e dell'ultimo atto in esso contenuti. L'ultimo volume si chiude con gli indici complessivi, cronologico e per materie, di tutti i volumi che costituiscono l'annata.

3. Qualora si tratti di testi voluminosi, può pubblicarsi nella Raccolta ufficiale, in corrispondenza del numero di raccolta, un avviso e formarsi del provvedimento un volume separato.

Art. 7.

Ripubblicazione di atti particolari

1. La ripubblicazione nella Raccolta ufficiale della legge che converte con modifiche un decreto-legge comprende anche il testo coordinato redatto in applicazione dell'art. 11, comma 1, del testo unico.

2. La ripubblicazione nella Raccolta ufficiale di accordi ed altri atti internazionali comprende anche la traduzione non ufficiale che di essi sia stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Pubblicazioni notiziali nella Gazzetta Ufficiale

1. Le pubblicazioni notiziali previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico sono effettuate con modalità tali da rendere più agevole la lettura e la comprensione delle nuove disposizioni normative.
2. I testi da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* sono tempestivamente inviati al Ministero di grazia e giustizia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, se si riferiscono a leggi, ovvero dal Ministero competente, se si riferiscono ad altri atti normativi.
3. Nei casi di massima urgenza della pubblicazione, può non procedersi alle pubblicazioni notiziali indicate nel comma 1. In questo caso la Presidenza del Consiglio valuta se la *Gazzetta Ufficiale* debba procedere ad una ripubblicazione della legge o di altro atto normativo, recante anche le pubblicazioni notiziali in precedenza omesse.

Art. 9.

Pubblicazione di testi aggiornati

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, valuta quando sia opportuna la pubblicazione del testo aggiornato di una legge o di altro atto normativo, di cui all'art. 11, comma 2, del testo unico.

Art. 10.

Invio degli atti e comunicati al Ministero di grazia e giustizia

1. Per gli atti e comunicati che devono essere pubblicati ai sensi dell'art. 18 del testo unico, l'organo richiedente invia al Ministero di grazia e giustizia due copie conformi dell'atto o del comunicato, debitamente autenticate. In calce ad ogni atto devono essere riportati, in forma chiara e leggibile:

a) la data di emanazione;

b) il nominativo e le funzioni della persona che lo ha firmato;

c) gli estremi della registrazione da parte della Corte dei conti, quando questa sia richiesta.

2. L'atto o il comunicato deve essere corredato del titolo, che può essere perfezionato dal Ministero di grazia e giustizia secondo la previsione dell'art. 1, comma 2.
3. Per gli atti ed i comunicati da pubblicare per sunto o per estratto, le informazioni indicate nel comma 1 fanno parte del contenuto del sunto o dell'estratto, che deve essere redatto in modo chiaro e conciso.
4. Quando un atto o un comunicato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* cita un atto pubblicato in precedenza e non inserito nella Raccolta ufficiale, esso deve specificare il numero e la data della *Gazzetta* ove la pubblicazione è avvenuta.

Art. 11.

Atti delle Comunità europee

1. Tra gli atti normativi delle Comunità europee da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* a norma dell'art. 20 del testo unico sono comprese anche le raccomandazioni della CECA.

Art. 12.

Atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

1. Tra gli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* a norma dell'art. 21 del testo unico sono comprese anche le ordinanze di manifesta infondatezza e le altre ordinanze che comunque definiscono il giudizio.
2. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale, nonchè delle ordinanze e dei ricorsi che promuovono giudizi davanti alla stessa Corte, deve contenere l'enunciazione, all'inizio del testo dell'atto, delle disposizioni di legge e degli istituti giuridici ai quali l'atto si riferisce.

Art. 13.

Celerità delle pubblicazioni

1. Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale*, anche nei casi diversi da quelli indicati nell'art. 18, comma 5, del testo unico devono essere effettuate con la massima celerità. Si applica il comma 1 dell'art. 4.

Sezione II

DISCIPLINA DELLE RETTIFICHE DI ATTI PUBBLICATI

Art. 14.

Errori di stampa influenti sul contenuto normativo degli atti pubblicati

1. Qualora il testo di un atto normativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* presenti difformità, rispetto al relativo originale, tali da determinare o avere determinato l'apparente entrata in vigore di norme da esso non previste oppure la mancata entrata in vigore di norme da esso previste, il Guardasigilli ne ordina la correzione mediante pubblicazione nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* di un comunicato che indichi con esattezza quale sia la parte erronea del testo pubblicato e quale sia il testo esatto che debba essere ad essa sostituito, disponendo altresì, se del caso, la ripubblicazione dell'intero testo.
2. La correzione viene ordinata d'ufficio, ovvero su segnalazione di qualunque ufficio pubblico o su istanza di privati.

Art. 15.

Errori occorsi nella promulgazione delle leggi o nella emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

1. Qualora il testo di un atto normativo promulgato o emanato dal Presidente della Repubblica presenti difformità rispetto al testo effettivamente approvato dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri e tale difformità influisca sul contenuto normativo dell'atto, si provvede alla correzione mediante pubblicazione nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* di un comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri che indichi con esattezza quale sia la parte erronea del testo promulgato o emanato e quale sia il testo che debba essere ad essa sostituito. Se del caso, si provvede altresì alla ripubblicazione dell'intero testo.

2. Resta salvo quanto stabilito dai regolamenti interni degli organi costituzionali in ordine agli errori commessi nel corso della fase costitutiva del procedimento di formazione degli atti normativi ed alle loro conseguenze.

Art. 16.

Menzione nella Raccolta ufficiale della intervenuta rettifica dell'errore

1. Qualora la pubblicazione del comunicato previsto negli articoli 14 e 15 riguardi atti da ripubblicare nella Raccolta ufficiale ed avvenga prima che tale ulteriore pubblicazione abbia avuto luogo, si riproduce nella Raccolta il solo testo corretto, facendosi menzione in nota dell'avvenuta correzione; qualora avvenga successivamente, si provvede alla correzione mediante una nota inserita in fine al primo volume della Raccolta che verrà pubblicato dopo che il comunicato è apparso nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. L'ultimo volume di ogni annata della Raccolta ufficiale pubblica, su pagine di colore diverso, tutte le correzioni non recepite nei testi ripubblicati nella Raccolta, che siano intervenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 17.

Errori non influenti sul contenuto normativo degli atti pubblicati

1. Le procedure previste negli articoli 14, 15 e 16 non si applicano alla correzione di errori od omissioni che non influiscono sul contenuto normativo dei testi pubblicati. In questo caso, qualora si debba procedere alla ripubblicazione dell'atto nella *Gazzetta Ufficiale* o nella Raccolta ufficiale, l'ufficio che ha emanato l'atto da ripubblicare nella *Gazzetta*, ovvero quello preposto alla Raccolta ufficiale, compila una rettifica, il cui originale è allegato all'originale dell'atto da correggere, mentre una sua copia è inviata alla tipografia che provvede alla stampa. Dell'avvenuta correzione si fa menzione mediante una nota in calce all'atto ripubblicato.

Art. 18.

Errori di stampa relativi ad atti non inseriti nella Raccolta ufficiale

1. Le disposizioni contenute nell'art. 14 si applicano anche, in quanto compatibili, agli errori di stampa relativi agli atti indicati nell'art. 18 del testo unico, la cui efficacia dipenda dallo loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sezione III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Indici della Gazzetta Ufficiale

1. Sono pubblicati, con la massima celerità, gli indici mensili e l'indice annuale della *Gazzetta Ufficiale* - parte prima, ripartiti in relazione alle serie in cui essa è divisa.

2. Gli indici sono redatti in modo tale da facilitare al massimo la ricerca degli atti e dei comunicati pubblicati.

Art. 20.

Distribuzione della Gazzetta Ufficiale

1. L'amministrazione postale, nella distribuzione delle stampe, è tenuta a dare la precedenza assoluta alla distribuzione della *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 21.

Disposizioni abrogate

1. È abrogato il regio decreto 2 settembre 1932, n. 1293, nonchè ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con il presente decreto.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CRAXI

NOTE AL REGOLAMENTO

Nota all'art. 21:

Il R.D. n. 1293/1932 che viene abrogato dal presente decreto riguardava il regolamento di esecuzione del vecchio testo unico sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regi decreti.

86G0242

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 24 febbraio 1986, n. **1.1.26/10888.9.68.**

Formulazione tecnica dei testi legislativi.

A tutti i Ministeri - Ufficio legislativo

L'esigenza, unanimemente riconosciuta, di avviare un processo di miglioramento qualitativo della produzione legislativa, attraverso un affinamento ed una omogeneizzazione della tecnica di formulazione dei testi normativi, ha indotto le Presidenze dei due rami del Parlamento e la Presidenza del Consiglio ad elaborare una serie di regole e di raccomandazioni che individuano i criteri cui attenersi in sede di redazione e di modificazione o integrazione degli atti normativi.

Considerato che tale iniziativa postula la piena collaborazione di tutti gli organi interessati al procedimento legislativo, si trasmette copia della pubblicazione edita dalla Camera dei deputati, con preghiera di puntuale e sistematica applicazione a decorrere dal prossimo 1° marzo.

Si prega di assicurare.

Il Sottosegretario di Stato: AMATO

PARTE PRIMA

REGOLE

1. *Numerazione e rubricazione degli articoli.*

a) Nel testo degli atti legislativi consistenti di un articolo unico, detto articolo va contrassegnato come «art. 1».

b) Oltre alla numerazione progressiva secondo la serie naturale dei numeri cardinali, gli articoli possono recare anche una rubrica.

c) In uno stesso testo legislativo, per la rubricazione degli articoli si segue il criterio della uniformità: o di rubriche sono corredati tutti gli articoli, o nessun articolo va corredato di rubrica. È escluso, in altri termini, un sistema di rubriche parziale, limitato solo ad alcuni articoli.

d) In applicazione del criterio di cui alla lettera precedente, all'atto della presentazione spetta al proponente decidere se dotare o meno di rubrica gli articoli del progetto di legge.

e) Gli emendamenti (e le «novelle» di cui al n. 5) recanti articoli aggiuntivi, per la rubricazione devono conformarsi alla impostazione del testo nel quale vanno ad inserirsi: devono pertanto essere dotati di rubrica solo nel caso in cui gli articoli di quel testo ne siano dotati, a meno che, con espressa decisione, non si stabilisca di apporre rubriche anche ai rimanenti articoli dell'atto legislativo.

2. *Partizioni dell'atto legislativo di livello superiore all'articolo.*

a) Le partizioni interne dell'atto legislativo di livello superiore all'articolo («sezioni», «capi», «titoli», «parti», «libri») possono essere corredate di rubriche, purché sia rispettato il principio della uniformità (v. il n. 1, lettere *c*, *d* ed *e*).

b) Per la rubricazione di tali parti dell'atto legislativo si seguono i medesimi criteri stabiliti per la rubricazione degli articoli (v. il n. 1).

3. *Numerazione degli articoli aggiuntivi.*

a) Gli articoli aggiuntivi, da inserire con «novelle» in testi legislativi previgenti, vanno contrassegnati con il numero cardinale dell'articolo dopo il quale essi vanno collocati, integrato con l'avverbio numerale latino (*bis, ter, quater,* ecc.).

b) Tale tipo di numerazione va adottato anche per gli articoli aggiuntivi inseriti dopo l'ultimo articolo del testo previgente.

c) In caso di articolo unico, gli articoli aggiuntivi vanno denominati: art. 1-*bis*, art. 1-*ter*, e via dicendo.

d) Articoli aggiuntivi che debbano essere collocati prima dell'art. 1 di un atto legislativo previgente vanno contrassegnati con il numero «01» («02», «03», ecc.).

e) Gli articoli da inserire con «novelle» in testi legislativi previgenti, e che si renda indispensabile collocare in posizione intermedia tra articoli aggiunti successivamente al testo originario, vanno contrassegnati con il numero dell'articolo dopo il quale vengono inseriti, integrato da un numero cardinale (l'articolo inserito tra l'1-*bis* e l'1-*ter* diviene quindi 1-*bis*.1).

4. *Partizioni interne degli articoli.*

a) Ogni articolo si divide soltanto in commi. Il comma termina con il punto a capo.

b) Ogni comma può suddividersi in periodi, cioè in frasi sintatticamente complete che terminano con il punto, senza andare a capo: si va a capo soltanto alla fine del comma. Le uniche eccezioni ammissibili sono: la suddivisione del comma in lettere anziché in periodi; il comma che dispone la conversione in legge, con modificazioni, di un decreto-legge; il comma che reca una «novella».

c) Quando il comma si suddivide in lettere (seguite dalla parentesi), si va a capo dopo i due punti con cui termina la parte introduttiva (denominata «alinea»), nonché alla fine di ogni lettera; non si deve andare a capo all'interno di una lettera, a meno che questa, a sua volta, non si suddivida in numeri, nel qual caso si va a capo sia dopo l'alinea sia alla fine di ogni numero.

d) L'impiego dei numeri cardinali (seguiti dalla parentesi), per contrassegnare le suddivisioni interne ad un comma, è consentito soltanto all'interno di una suddivisione in lettere, non in alternativa a questa.

e) L'impiego di trattini o di altri segni per contraddistinguere partizioni interne di un comma diverse dai periodi, dalle lettere e dai numeri non è consentito.

f) Se le lettere dell'alfabeto non sono sufficienti ad esaurire la elencazione, si prosegue a lettere raddoppiate [aa), bb), cc)] e, se occorre, triplicate [aaa), bbb), ccc)] e così via.

d) L'espressione «alinea» va impiegata esclusivamente con i significati sopra delineati: parte introduttiva di una «novella» o parte iniziale di un comma ripartito in lettere o di una lettera ripartita in numeri.

5. *Norma recante «novelle».*

a) Le norme recanti «novelle» si compongono di due parti: l'alinea e la parte consistente nella «novella» in senso stretto. Le due parti costituiscono un unico comma.

b) L'alinea della norma recante «novella» contiene il dispositivo volto a precisare il rapporto (sostituzione o modificazione o integrazione) tra la norma previgente e quella recata dalla «novella»: esso di norma termina con due punti, ai quali fa seguito la parte novellistica, inscritta fra virgolette, in apertura e in chiusura.

c) L'alinea non deve limitarsi a stabilire, genericamente, l'inserimento o l'aggiunta della «novella» nel testo previgente, ma deve sempre indicare l'esatta ubicazione della parte novellistica, in detto testo, precisando quindi dopo quali parole o dopo quale comma o dopo quale articolo la «novella» vada inserita.

d) Se la parte novellistica consiste di uno o più commi, lettere o numeri, essa viene riportata, fra virgolette, a capo, dopo i due punti con cui si conclude l'alinea. Se, viceversa, la «novella» consiste di un periodo o di più periodi o di semplici parole da inserire, in sostituzione o in aggiunta, nella norma previgente, la «novella» stessa va riportata, fra virgolette, di seguito all'alinea (e, quindi, senza andare a capo).

e) I riferimenti a norme recanti «novelle» vanno effettuati denominando «capoverso» la «novella» in senso stretto, quando questa sostituisce o introduce un intero comma nel testo previgente; se la parte novellistica comprende una pluralità di commi da inserire o sostituire nel testo previgente, essi assumono la denominazione di «primo capoverso», «secondo capoverso», «terzo capoverso», e via dicendo.

f) Nei riferimenti a partizioni di un articolo non rispondenti ai criteri indicati al n. 4 e alla lettera *e*) del presente numero, non vanno usate espressioni diverse da quelle su indicate né impiegate le medesime («alinea», «capoverso») con significati diversi da quelli stabiliti al n. 4, lettera *g*), e al presente numero, lettera *e*). I problemi specifici vanno risolti altrimenti: ad esempio, con ampie citazioni testuali (le parole da «. . .» a «. . .» sono sostituite dalle seguenti: «. . .»).

g) Le citazioni e le «novelle» relative ai codici penali devono utilizzare, anche nel virgolettato, la denominazione «comma», anziché quelle originariamente in uso in tali testi («prima parte» e «capoverso»).

h) L'espressione «capoverso» va impiegata esclusivamente con il significato indicato nella lettera *e*).

6. *Numerazione dei commi.*

a) Nella numerazione dei commi si seguono le seguenti regole, sostanzialmente identiche a quelle sopra indicate per la numerazione degli articoli.

b) Per la strutturazione dei commi vale quanto precisato al n. 4.

c) Tutti gli atti legislativi devono essere redatti con i commi numerati. In via transitoria, la numerazione va comunque apposta su tutti i testi ancora da inviare dall'uno all'altro ramo del Parlamento.

d) In uno stesso articolo, i commi vanno contrassegnati con i numeri cardinali, seguiti dal punto.

e) Il comma unico di un articolo va contrassegnato con il numero cardinale «1».

f) Nella «novella» recante sostituzione integrale di un articolo di atto legislativo previgente, nel quale i commi sono numerati, i commi del nuovo testo vanno ugualmente contrassegnati con numeri cardinali. Se invece la «novella» formalmente sostituisce soltanto una parte dell'articolo del testo previgente, i commi inseriti nel medesimo vanno contrassegnati con lo stesso numero cardinale del comma dopo il quale sono collocati, integrato con l'avverbio numerale latino *bis* (o *ter*, o *quater*, e via dicendo). Tale criterio si segue anche per i commi aggiuntivi inseriti dopo l'ultimo di una serie di commi o, rispetto all'articolo previgente composto di un comma unico, quando il comma aggiuntivo debba essere inserito non prima, ma dopo detto comma unico.

g) Commi aggiuntivi, inseriti in un testo legislativo previgente, i commi del quale non siano numerati, non vanno numerati. La numerazione va invece apposta quando la nuova formulazione riguardi non singoli commi soltanto, ma un intero articolo del testo previgente.

h) Per gli atti legislativi i cui articoli recano commi non numerati, i commi aggiuntivi inseriti da successive «novelle» vanno citati con il numero ordinale risultante dalla loro collocazione nella nuova sequenza dei commi;

in altri termini la numerazione della sequenza originale dei commi si intende modificata in dipendenza dell'aggiunta dei nuovi commi. Uguale criterio deve essere seguito in caso di abrogazione di commi. Pertanto nella citazione dei commi deve farsi riferimento alla sequenza di essi vigente alla data di entrata in vigore della legge che rinvia ai medesimi.

i) Commi aggiuntivi, inseriti in un testo legislativo previgente i commi del quale siano numerati, che debbano essere collocati prima del comma 1 (o del comma unico, per gli atti redatti prima dell'adozione della regola enunciata alla lettera *e*) vanno contrassegnati con il n. «01» (e «02», «03», ecc.).

l) I commi che si renda indispensabile inserire tra due commi aggiunti successivamente ad un testo previgente vanno contrassegnati con il numero del comma dopo il quale sono inseriti, integrati da un numero cardinale (il comma inserito tra l'1-*bis* e l'1-*ter* diviene quindi 1-*bis*.1).

m) Se si devono operare ulteriori modifiche che non possono essere apportate seguendo i criteri fissati nelle lettere *f*), *i*) ed *l*), l'articolo va integralmente sostituito, applicando la regola indicata nella prima parte della lettera *f*).

7. *Riferimenti normativi interni.*

a) Nei riferimenti interni ad uno stesso testo legislativo, la citazione degli articoli va completata con l'espressione «della presente legge» solo quando (e in questo caso l'integrazione diventa obbligatoria) ulteriori riferimenti ad altre fonti normative possano, nel contesto, produrre incertezze interpretative.

b) Ugualmente dicasi per la citazione di un comma all'interno di uno stesso articolo (in questo caso, cioè, l'espressione «del presente articolo» va utilizzata soltanto se ulteriori riferimenti ad altre fonti normative o ad altri articoli possano, nel contesto, produrre incertezza).

c) Nei riferimenti interni a testi recanti la numerazione dei commi, la citazione dei commi stessi va fatta sempre con riferimento al numero cardinale e non con l'uso del numero ordinale.

d) Il numero cardinale in questione va richiamato anche quando il rinvio riguardi il comma precedente o seguente. Lo stesso criterio va seguito in caso di rinvio all'articolo precedente o successivo.

8. *Riferimenti normativi esterni.*

a) Nei riferimenti esterni, cioè a leggi o decreti diversi dall'atto legislativo che opera il riferimento, la citazione va fatta con la indicazione della data (giorno, mese, anno) di promulgazione o emanazione della legge o del decreto citato, corredata con il relativo numero. In caso di ripetute citazioni di una stessa legge o decreto, è ammessa — limitatamente peraltro alle citazioni successive alla prima — la semplice indicazione del numero e dell'anno, con omissione del mese e del giorno della legge o del decreto.

b) Per i riferimenti esterni ad una legge o ad un decreto che abbia subito successive modificazioni, effettuati relativamente al testo vigente al momento dell'adozione dell'atto che opera il riferimento, in luogo della formula «e successive modificazioni (e integrazioni)», occorre citare espressamente la legge o il decreto che ha apportato la modifica; nel caso di una serie di leggi o decreti di modifica, va citato l'ultimo di questi, in quanto testo vigente.

c) Per i decreti convertiti in legge, il riferimento va fatto con la formula semplificata: «decreto-legge x, convertito (con modificazioni) dalla legge y».

9. *Abbreviazioni e sigle.*

a) Le abbreviazioni (troncamento della parte finale della parola o di altre parti che compongono la parola) vanno escluse dal testo degli atti legislativi, con la sola eccezione dell'abbreviazione della parola: «Articolo» in: «Art.», ma limitatamente alla intestazione di ciascun articolo.

b) Se un ente od organo è citato ripetutamente nel corpo del medesimo atto legislativo, è ammesso che, dopo la prima citazione (recante la denominazione per esteso e la sigla tra parentesi), le successive siano effettuate con la sola sigla.

PARTE SECONDA

RACCOMANDAZIONI

10. *Titolo degli atti legislativi.*

a) Nel titolo dell'atto legislativo deve essere esplicitato almeno l'oggetto principale della disciplina normativa. Occorre evitare quindi sia espressioni generiche sia semplici citazioni per data e numero di promulgazione o emanazione di leggi e decreti (c.d. titoli «muti»). Il titolo dei progetti di legge deve quindi essere adeguatamente riformulato se, nel corso dell'*iter*, vengono introdotte rilevanti modifiche.

b) Analogamente, nei disegni di legge di conversione di decreti-legge, eventuali estensioni dell'oggetto operato in sede di conversione dovrebbero risultare nel titolo, il quale va pertanto integrato, con idonea espressione aggiunta dopo quella riproducente il titolo del decreto.

11. *Partizioni dell'atto legislativo di livello superiore all'articolo.*

a) Le partizioni che contraddistinguono articoli singoli e gruppi di articoli all'interno di un atto legislativo vanno denominate in modo uniforme con i seguenti termini: sezione, capo, titolo, parte, libro.

b) Per l'uso delle partizioni anzidette, si adotta la sequenza:

capo, come partizione di primo livello, recante uno o più articoli, eventualmente scomponibili in *sezioni;*

titolo, come partizione di secondo livello, comprendente uno o più capi;

parte, come partizione di terzo livello, comprendente uno o più titoli;

libro, come partizione di quarto livello, comprendente una o più parti.

c) In riferimento alla sequenza sopra precisata, è escluso l'impiego di una partizione superiore quando non sia stata utilizzata quella inferiore (e viceversa, per quanto riguarda la sezione).

12. *Modifica di norme.*

a) Le modifiche implicite o indirette ad atti legislativi vigenti vanno scoraggiate, privilegiando la modifica testuale, della massima ampiezza possibile («novella»).

b) Se la modifica o l'integrazione di un testo vigente consiste nell'inserimento, sostituzione o soppressione di singole parole o cifre, il testo della «novella» non dovrebbe limitarsi all'inserimento, sostituzione o soppressione di dette parole o cifre, ma converrebbe fosse formulato nel senso di operare la sostituzione dell'intero periodo, numero, lettera, comma o articolo, comprendente le singole parole o cifre da inserire, sostituire o sopprimere.

c) La «novella» redatta in termini di sostituzione integrale di un articolo, di una lettera, di un numero o di un comma numerato deve ripetere, all'inizio del virgolettato, l'indicazione del numero o della lettera (ad es.: L'articolo 86 della legge... è sostituito dal seguente: (a capo) «Art. 86....»).

d) Conviene che ogni disposizione recante una «novella» costituisca un articolo a sé stante, anziché un comma di un articolo recante più «novelle».

e) Quando si modifica un articolo di un tsto previgente privo della numerazione dei commi, senza sostituirlo integralmente, bisogna evitare, per quanto possibile, di alterare il numero complessivo dei commi.

13. *Abrogazione di norme.*

a) Le abrogazioni implicite vanno scoraggiate, sollecitando quanto più possibile forme di abrogazione esplicita.

b) La cosiddetta formula abrogativa esplicita innominata (del genere: «tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate»), sebbene divenuta frequente, va scoraggiata al massimo. Essa è superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale.

c) Nell'incertezza circa la completezza dell'elenco delle norme abrogate, per mettere in evidenza che tale elenco (comunque preferibile a formule generiche o implicite di abrogazione) può non essere esaustivo, conviene utilizzare la seguente formula: «Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:».

14. *Riferimenti normativi interni.*

a) Fermo quanto previsto dal n. 7, nei riferimenti interni (cioè agli articoli ed ai commi del medesimo atto legislativo che opera il riferimento) conviene evitare l'uso delle espressioni «precedente» e «successivo». Tali espressioni se sinonime di «presente legge» e di «presente articolo» costituiscono una difformità lessicale da evitare; se, invece, valevoli come «immediatamente precedente» o «immediatamente successivo» sono superflue — stante la necessità, ai sensi della lettera *d*) del n. 7, di citare il numero degli articoli (o commi) stessi — e produttive di problemi di coordinamento e dubbi di individuazione in caso di modifiche successive al testo in oggetto.

15. *Riferimenti normativi esterni.*

a) I riferimenti esterni vanno evitati quando la portata della norma risulta più comprensibile con il rinvio ricettizio (cioè riproducendo nel provvedimento la disposizione cui si intende fare rinvio).

b) Sia al fine di evitare dubbi nell'interprete sia per facilitare la codifica e la ricerca elettronica, conviene evitare che, in caso di ripetuti riferimenti normativi esterni contenuti nel medesimo atto, alcuni di questi siano formulati, anziché in via esplicita (per la quale vale la regola indicata al n. 8, lettera *a*), in forma indiretta. Converrà quindi scrivere, ad esempio, anziché «le disposizioni di cui alla citata legge», più precisamente «le disposizioni di cui alla citata legge n. 468 del 1978».

c) Per i decreti (soprattutto ministeriali) non numerati, bisogna, per quanto possibile, indicare, oltre alla data (giorno, mese, anno) di emanazione dell'atto, anche il numero e la data (giorno, mese, anno) della *Gazzetta Ufficiale* in cui il decreto è stato pubblicato.

d) I decreti ministeriali non vanno richiamati in modo innominato, ma con la indicazione specifica del Ministro che li ha emanati.

16. *Terminologia.*

a) Per evitare equivoci o dubbi interpretativi e per agevolare la ricerca elettronica dei testi legislativi, i medesimi concetti ed istituti devono essere individuati con denominazioni identiche sia nel titolo sia nei vari articoli e negli allegati.

b) Nella formulazione dei precetti va curata la massima uniformità nell'uso dei modi verbali, la regola essendo costituita dall'indicativo presente, escludendo sia il modo congiuntivo sia il tempo futuro.

c) Va scoraggiato l'uso del verbo servile diretto a sottolineare la imperatività della norma («deve»; «ha l'obbligo di»; «è tenuto a»).

d) Se in un atto legislativo si intende porre una formulazione disgiuntiva assoluta («aut ... aut») e non relativa («vel») e dal contesto non risulta evidente tale intento, il dubbio va sciolto ripetendo la disgiunzione «o» due volte; non è opportuno, invece, l'impiego dell'espressione «e/o», per sottolineare la seconda ipotesi, la quale costituisce, del resto, la normale evenienza.

e) Per evitare forme enfatiche di redazione del testo, le lettere iniziali maiuscole vanno limitate ai soli casi di uso corrente. In ogni caso, all'interno di uno stesso testo legislativo, si devono seguire criteri rigorosamente uniformi.

f) Vanno inoltre evitati:

1) dichiarazioni di intenti non aventi rilevanza normativa;

2) specificazioni non indispensabili;

3) termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinomini in tale lingua di uso corrente.

17. *Allegati.*

a) Tabelle, quadri, prospetti, elenchi, eccetera, non vanno inseriti nel testo degli articoli né in allegato ad essi, ma in allegato al testo legislativo, dopo l'ultimo articolo. È altresì opportuno che all'inizio di ciascun allegato sia citato l'articolo (o il primo articolo) che rinvia all'allegato stesso.

18. *Entrata in vigore dell'atto legislativo ed efficacia di singole disposizioni.*

a) Occorre distinguere fra data di entrata in vigore dell'atto legislativo e decorrenza dell'efficacia di sue singole disposizioni.

b) Nel primo caso si usa l'espressione: «La presente legge entra in vigore il ...».

c) Nel secondo caso si sua la seguente diversa espressione: «Le disposizioni dell'articolo x hanno effetto a decorrere da ...».

d) Il termine iniziale per le ipotesi di decorrenza sopra precisate va individuato in date certe (la pubblicazione e, preferibilmente, l'entrata in vigore) e non in date più difficilmente note alla generalità (l'approvazione, la promulgazione o l'emanazione).

86A1788

CIRCOLARE 13 maggio 1986, n. **8143/1.1.26/2.1.**

Criteri orientativi per la redazione delle note agli atti normativi.

A tutti i Ministeri - Ufficio legislativo

La Presidenza del Consiglio ed il Ministero di grazia e giustizia hanno elaborato gli acclusi criteri di massima per la redazione delle note esplicative delleleggi e degli atti normativi all'atto della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in applicazione degli articoli 6, primo comma, e 8 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, recante nuova disciplina delle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana.

I Dicasteri in indirizzo sono pertanto invitati ad osservare, nella redazione delle note, i predetti criteri orientativi, destinati a facilitare la comprensione e la lettura delle disposizioni legislative. In tal modo troverà piena applicazione uno dei più significativi criteri innovatori introdotti dalla citata legge n. 839 del 1984.

Si prega di assicurare.

Il Sottosegretario di Stato: AMATO

CRITERI DI MASSIMA PER LA REDAZIONE DELLE «NOTE» ALLE LEGGI ED AGLI ALTRI ATTI NORMATIVI PUBBLICATI NELLA *GAZZETTA UFFICIALE.*

1. — *Premessa.*

1.1. — Attraverso le «note» da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in calce al testo delle leggi e degli atti a contenuto normativo, trovano applicazione due diverse disposizioni della legge 11 dicembre 1984, n. 839, recante «Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana» (in *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 17 dicembre 1984), e precisamente quelle contenute:

a) nell'art. 6, primo comma, ove si prevede l'ipotesi di una legge (o altro atto normativo) che «disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione normativa» (in siffatta ipotesi si può parlare di disposizione «*manipolatrice*»);

b) nell'art. 8, ove si prevede l'ipotesi di una legge (o altro atto normativo) che «contenga rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative» (in questa seconda ipotesi si può parlare di disposizioni di «*rinvio*»).

Alcune esemplificazioni, riportate in allegato, intendono chiarire i criteri che saranno illustrati nei paragrafi seguenti.

2. — *Criteri sostanziali.*

2.1. — Gli articoli 6 e 8 della legge n. 839/1984 si propongono di facilitare la lettura e la comprensione delle nuove disposizioni.

Il perseguimento di questo obiettivo richiede la ricerca di un punto di equilibrio tra due esigenze diverse e, spesso, contrastanti: quella di ripubblicare con completezza le norme a cui sia operato un rinvio e quella di redigere note che non siano troppo lunghe e complesse, *le quali potrebbero complicare, anziché facilitare, la lettura della nuova disposizione.*

I criteri applicativi che vengono di seguito posti sono di natura semplicemente orientativa e di larga massima e non escludono che da essi ci si possa discostare quando ciò appaia necessario per rendere le norme più agevolmente comprensibili.

2.2. — L'art. 6, primo comma, prevede che «Quando una legge (...) disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione normativa» debba provvedersi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* in calce al provvedimento modificativo, «*anche della intera norma* nel nuovo testo risultante dalle modifiche apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico».

Ciò rende evidente che la ripubblicazione non è necessariamente limitata alla singola espressione normativa «manipolata» ma, quando ciò appaia utile per una migliore comprensione della disposizione, deve estendersi anche a quelle parti di essa non direttamente toccate dal nuovo intervento normativo fino a ricomprendere, se del caso, l'intero testo dell'articolo modificato.

È evidente poi che deve sempre pubblicarsi il testo *aggiornato* del comma (o dell'articolo) su cui ha inciso la manipolazione. Se esso è stato già in precedenza modificato espressamente, *va fatta altresì menzione dell'atto che ha apportato la precedente modifica* (si vedano gli esempi numeri 1 e 2).

La sostituzione o l'aggiunta di un intero articolo non richiede invece alcuna nota (ci si può limitare ad indicare, se necessario, il titolo dell'atto normativo di cui fa parte, ove tale indicazione sia mancante).

2.3. — Problemi assai più delicati presenta l'applicazione dell'art. 8, che concerne i rinvii. Vanno, al riguardo, distinte varie ipotesi:

a) rinvio limitato ad un articolo (si veda l'esempio n. 3), ad un comma o ad una parte di un comma (es.: uno dei numeri in cui è suddiviso un comma): va ripubblicato l'articolo, il comma o la parte a cui è operato il rinvio, prestando però attenzione a che la nota sia chiara (la trascrizione del contenuto di un numero esige che si trascrivano anche le parole dalle quali dipendono i diversi numeri: si veda l'esempio n. 4).

Anche se è richiamato un intero articolo, il rinvio può essere chiarito attraverso la pubblicazione di una parte soltanto dell'articolo richiamato, alla quale va pertanto limitata la nota. Si veda l'esempio n. 5: nella nota sono stati pubblicati soltanto gli ultimi due commi dell'art. 6 della legge n. 231/1962, richiamato, nella disposizione contenente il rinvio, integralmente e composto di tre commi.

Altre volte è lo stesso richiamo dell'intero articolo che, nella nuova norma, ha un significato limitato: in tal caso la nota deve limitarsi a chiarire il significato del rinvio, senza riportare il testo dell'intero articolo (si veda al riguardo l'esempio n. 6).

In tutti i casi considerati, può essere alcune volte opportuna la indicazione del titolo (o parte di esso) del provvedimento richiamato quando serve a facilitare la comprensione della norma riportata nella nota (altre volte il titolo è, al contrario, fuorviante, quando, per esempio, la norma trascritta sia estranea alla materia trattata dal provvedimento);

b) rinvio ad un'ampia parte di un testo normativo (un intero titolo, un intero capo o moltissimi articoli): ci si può limitare a riportare l'intitolazione del titolo (si veda l'esempio n. 7), del capo o della rubrica dei diversi articoli (si veda l'esempio n. 8).

Nella nota all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 901/1984 (esempio n. 9) si sono aggiunte, alla indicazione generica del contenuto dell'intero titolo III richiamato dalla nuova norma, una dicitura esplicativa e la ripubblicazione delle due disposizioni di maggior rilievo del titolo stesso;

c) rinvio ad un intero testo normativo: va indicato soltanto il titolo di esso: si vedano al riguardo le due note al titolo della legge n. 39/1986 (esempio n. 10). Se si tratta di un decreto-legge modificato dalla legge di conversione, va indicata anche la *Gazzetta Ufficiale* che ha pubblicato (a partire dall'aprile 1981) il testo del decreto medesimo coordinato con le modifiche (si veda l'esempio n. 11);

d) rinvii a catena: la disposizione a cui è operato il rinvio può contenere a sua volta un altro rinvio. Di regola la norma oggetto del secondo rinvio non va riportata, a meno che, per la comprensione della nuova disposizione, non sia indispensabile esplicitare il significato dei rinvii a catena (si veda l'esempio n. 12);

e) rinvio ad un atto normativo non inserito nella Raccolta ufficiale (in quanto non consistente in una legge, in un decreto-legge o in un decreto del Presidente della Repubblica contraddistinto con un numero): si trascrive l'argomento dell'atto (se tale indicazione è mancante) con gli estremi della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (si veda l'esempio n. 13);

f) reiterato rinvio ad una stessa disposizione: la disposizione viene chiarita nella nota relativa ad uno degli articoli nel quale è citata (di norma il primo); successivamente viene operato un semplice rinvio a quella nota (si veda l'esempio n. 14).

In tutti i casi sopra considerati, le disposizioni di rinvio vanno riportate nelle note sempre nel *testo aggiornato*, con la indicazione delle fonti che hanno apportato modifiche alla formulazione originaria della disposizione (si veda l'esempio n. 15).

2.3. — Fuori della previsione degli articoli 6 e 8 della legge n. 839/1984 è l'ipotesi in cui sia disposta l'abrogazione di una preesistente disposizione. Di norma quest'ultima non va riprodotta in nota. In alcuni casi tuttavia può essere utile l'indicazione sintetica del suo contenuto ai fini di una più agevole comprensione della nuova disciplina (si veda l'esempio n. 16).

3. — *Criteri formali.*

3.1. — La redazione formale delle note segue il modello risultante dalle esemplificazioni allegate: al fine di non alterare il testo ufficiale delle leggi e degli altri atti normativi come pervengono alla *Gazzetta Ufficiale* deve omettersi nei singoli articoli ogni richiamo alle note redatte in calce. Il collegamento tra le une e gli altri risulterà pertanto esclusivamente dalle note, la cui intestazione dovrà evidenziare il collegamento con le disposizioni annotate (più note nell'ambito di un articolo sono evidenziate con un trattino posto all'inizio di ogni nota: si vedano le note trascritte nell'esempio n. 10; se i commi in cui è diviso un articolo sono molti potrà redigersi una nota per ogni comma). Per mantenere l'uniformità nella redazione delle note lo stesso criterio deve essere seguito anche per la redazione di quelle relative a testi di decreti-legge coordinati con le leggi di conversione o a testi di atti normativi aggiornati.

3.2. — Per quanto riguarda i caratteri tipografici con i quali viene stampato il contenuto delle note, l'art. 6, primo comma, della legge n. 839/1984 impone il carattere corsivo per la stampa delle modifiche apportate dalla disposizione «manipolatrice» (il corsivo viene ottenuto a seguito di sottolineatura delle parole che vanno stampate con questo carattere: si vedano gli esempi numeri 1 e 2).

Per le note redatte in applicazione dell'art. 8 non è previsto dalla legge l'uso di caratteri differenziati; è tuttavia opportuno, anche per queste note, l'impiego del carattere corsivo al fine di distinguere, nel testo aggiornato della disposizione riportata nella nota, le parti della formulazione originaria delle norme da quelle che sono frutto di modifiche successive (si veda al riguardo l'esempio n. 17).

3.3. — Per evitare, o almeno ridurre il più possibile, gli errori nella stampa delle note, è opportuno fare uso in larga misura di fotocopie delle disposizioni inserite nelle note, scrivendo a mano (e chiaramente) il meno possibile.

È assolutamente indispensabile che le fotocopie delle disposizioni siano tratte dalla Raccolta ufficiale o dalla Gazzetta Ufficiale.

Le raccolte private delle leggi e degli altri atti normativi nelle quali sono trascritti i testi aggiornati di tali atti possono essere usate come utilissimo ausilio per avviare la ricerca sull'esistenza o meno di modifiche della disposizione da riportare nella nota, ma occorre evitare di utilizzare le fotocopie tratte da tali raccolte, perché vi possono essere in queste errori di stampa.

3.4. — Per quanto riguarda il linguaggio usato nelle note, esso dovrà essere gradualmente uniformato, attraverso una attività di confronto con le note redatte da altri Ministeri (può essere utile a tal fine la consultazione dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*).

Ci si limita qui ad indicare qualche formula opportunamente finora impiegata per introdurre il contenuto delle disposizioni trascritte nelle note:

a) per le note redatte in applicazione dell'art. 6, si ritiene valida la formula risultante dalle note trascritte negli esempi numeri 1 e 2;

b) per le note redatte in applicazione dell'art. 8, le formule che si segnalano sono quelle risultanti dalle note trascritte negli esempi numeri 3 e 18.

Se l'articolo ha una rubrica, oltre al numero dell'articolo si riporta anche l'indicazione della rubrica, tra parentesi ed in corsivo (si veda l'esempio n. 18).

ALLEGATO

ESEMPLIFICAZIONI

Esempio n. 1

TESTO DELLA DISPOSIZIONE MODIFICATIVA

Articolo unico della legge n. 56/1986 (in *G.U.* n. 54 - serie gen. - del 6 marzo 1986):

«Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 maggio 1977, n. 230, è sostituito dal seguente:

"I beni predetti non possono essere in nessun caso subconcessi, con la sola eccezione dei terreni situati ad et della via Vecchia Livornese e soltanto per attività scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca per attività di interesse generale conformi ai programmi di didattica e di ricerca dell'Università di Pisa"».

TESTO DELLA NOTA

Nota all'articolo unico:

Il testo vigente dell'art. 3 della legge n. 491/1963 (Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa) già modificato dall'art. 2 della legge n. 230/1977, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 3. — I beni di cui alla lettera *a)* del precedente art. 1 sono destinati esclusivamente per scopi di carattere didattico e di ricerca perseguiti dall'Università degli studi di Pisa nel campo delle attività agrarie con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese, indicati nella planimetria allegata alla presente legge, che possono essere utilizzati per insediamenti anche di altre attività didattiche, scientifiche e di ricerca, nei settori delle scienze fisiche e naturali.

I beni predetti non possono essere in nessun caso subconcessi, con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese e soltanto per attività scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca per attività di interesse generale conformi ai programmi di didattica e di ricerca dell'Università di Pisa.

L'Università ha l'obbligo di eseguire, con diritto soltanto al rimborso delle spese vive, tutte le colture a carattere sperimentale che potranno essere richieste dalle Amministrazioni dello Stato».

Esempio n. 2

TESTO DELLA DISPOSIZIONE MODIFICATIVA

Art. 1 della legge n. 85/1986 (in *G.U.* n. 77 - serie gen. - del 3 aprile 1986):

«Nella legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 10, nel sesto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia previste dall'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e di sei per le armi per uso sportivo"».

TESTO DELLA NOTA

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), come modificato dall'art. 5 della legge 16 luglio 1982, n. 452, e dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«*La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia previste dall'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e di sei per le armi per uso sportivo.* La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica».

Esempio n. 3

TESTO DELLA DISPOSIZIONE CHE CONTIENE IL RINVIO

Art. 6 del D.M. 27 marzo 1986 (in *G.U.* n. 76 - serie gen. - del 2 aprile 1986, pag. 4):

«In deroga a quanto stabilito dall'art. 1 della legge 2 agosto 1982, n. 527, per gli agri di frutta il valore minimo dell'acidità totale, espressa in acido acetico, è fissato in 5 grammi per 100 millilitri».

TESTO DELLA NOTA

Nota all'art. 6:

Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge n. 527/1982 contenente norme per la produzione e la commercializzazione degli agri:

«Art. 1. — In deroga al divieto di cui agli articoli 51 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, è consentito importare, trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto, con la denominazione di "agro di....." seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, il prodotto, derivante dalla fermentazione acetica di liquidi alcoolici di origine agricola atti al consumo alimentare, che presenti un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 6 e 12 grammi per millilitri 100, una quantità di alcole etilico non superiore a 1,5 per cento in volume e che contenga qualsiasi altra sostanza o elementi in quantità non superiore ai limiti di volta in volta riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello della sanità.

In deroga a quanto stabilito al comma precedente nell'agro di vino e negli altri agri da frutta, l'alcole etilico può essere presente in misura non superiore al 4 per cento in volume.

La denominazione "aceto" o "aceto di vino" come definito dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, deve essere accompagnata dalla denominazione "agro di vino". È fatto obbligo per l'agro di vino l'uso congiunto del termine "aceto"».

Esempio n. 4

TESTO DELLA DISPOSIZIONE CHE CONTIENE IL RINVIO

Art. 1, comma 3, della legge n. 80/1986 (in *G.U.* n. 74 - serie gen. - del 29 marzo 1986):

«Salvi i casi in cui sia applicabile l'articolo 47, comma primo, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ...».

TESTO DELLA NOTA

Note all'art. 1, comma 3:

— Il testo vigente dell'art. 47, primo comma, lettera *b)*, del D.P.R. n. 597/1973 (per l'argomento del decreto v. nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:

«Art. 47. *(Redditi assimilati al redito di lavoro dipendente).* — Sono assimilati al reddito di lavoro dipendente:

a) (Omissis);

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro, nonché di quelli che per legge debbono essere riversato allo Stato;».

— *(Omissis).*

Esempio n. 5

TESTO DELLA DISPOSIZIONE CHE CONTIENE IL RINVIO

Art. 4 della legge n. 74/1986 (in *G.U.* n. 71 - serie gen. - del 26 marzo 1986):

«Il pagamento in una unica soluzione o il pagamento rateale, se richiesto, del prezzo del riscatto come sopra determinato, continuano ad essere regolati dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e dall'articolo 6 della legge 27 aprile 1962, n. 231».

TESTO DELLA NOTA

Note all'art. 4:

— *(Omissis).*

— L'art. 6 della legge n. 231/1962 (recante modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 2/1969) al primo comma ha modificato l'aliquota del tasso di interesse delle rate mensili di pagamento del prezzo dell'alloggio (così come riportata all'art. 9 del D.P.R. n. 2/1959 il cui testo è stato sopra trascritto). Per i rimanenti commi ha invece così disposto:

«Il prezzo di cessione non può essere inferiore alla somma occorrente agli enti proprietari per recuperare gli apporti di carattere patrimoniale per la realizzazione degli alloggi e per estinguere i residui debiti contratti da essi per la costruzione di ogni singolo alloggio, al netto dei contributi dello Stato.

La valutazione degli apporti di cui al comma precedente sarà effettuata, nel caso di apporti in danaro, al valore nominale e, nel caso di apporto di natura reale, mediante stima, al valore del giorno della deliberazione di cessione, da parte della commissione provinciale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2».

Esempio n. 6

TESTO DELLA DISPOSIZIONE CHE CONTIENE IL RINVIO

Art. 2 della legge n. 74/1986 (in *G.U.* n. 71 - serie gen. - del 26 marzo 1986):

«In attuazione del principio contenuto nell'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ...».

TESTO DELLA NOTA

Note all'art. 2:

— Il principio per cui si fa riferimento all'art. 52 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) riguarda la stima del prezzo di cessione a riscatto degli alloggi che è dato dal *valore venale* degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della legge n. 457 (20 agosto 1978).

— *(Omissis).*

Esempio n. 7

TESTO DELLA DISPOSIZIONE CHE CONTIENE IL RINVIO

Art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 68/1986 (in *G.U.* n. 66 - serie gen. - del 20 marzo 1986):

«Il comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente dai Ministeri comprende:

il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, numero 312, ...».

TESTO DELLA NOTA

Note all'art. 2:

— La legge n. 312/1980 reca: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato». Il titolo I di detta legge si occupa del personale dei Ministeri. .....

— *(Omissis).*

Esempio n. 8

TESTO DELLA DISPOSIZIONE CHE CONTIENE IL RINVIO

Art. 2, comma secondo, della legge n. 72/1985 (in *G.U.* n. 62 del 13 marzo 1985):

«A partire dalla stessa data sono estese le norme di stato giuridico con particolare riguardo a quelle di cui agli articoli da 1 a 20, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ...».

TESTO DELLA NOTA

Note all'art. 2 (riportate nella *G.U.* n. 71 del 23 marzo 1985 in calce al testo del D.L. n. 2/1985, coordinato con la legge n. 72/1985 che ha convertito il predetto decreto):

— *(Omissis).*

— *(Omissis).*

— Il D.P.R. n. 748/1972 contiene la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Si indicano le rubriche degli articoli da 1 a 20, 24 e 25:

Art. 1: qualifiche.
Art. 2: compiti dei dirigenti.
Art. 3: direttive generali del Ministro.
Art. 4: funzioni dei dirigenti generali e qualifiche superiori.
Art. 5: funzioni dei dirigenti superiori.
Art. 6: funzioni dei primi dirigenti.
Art. 7: attribuzioni particolari dei dirigenti generali.
Art. 8: attribuzioni particolari dei dirigenti superiori.
Art. 9: attribuzioni particolari dei primi dirigenti.
Art. 10: attribuzioni particolari dei dirigenti preposti all'amministrazione del personale.
Art. 11: attribuzioni particolari dei dirigenti addetti a funzioni di studio e ricerca.
Art. 12: attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive.
Art. 13: attribuzioni particolari dei dirigenti periferici.
Art. 14: competenza propria e delegata.
Art. 15: assegnazione dei dirigenti alle diverse funzioni.
Art. 16: incarichi di funzioni dirigenziali.
Art. 17: relazione al consiglio di amministrazione.
Art. 18: relazione generale del consiglio di amministrazione.
Art. 19: responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Art. 20: orario di lavoro dei dirigenti.
Art. 24: attribuzione della qualifica di dirigente superiore.
Art. 25: nomina a dirigente generale e qualifiche superiori.

— *(Omissis).*

Esempio n. 9

TESTO DELLA DISPOSIZIONE CHE CONTIENE IL RINVIO

Art. 1, comma 1, del D.L. n. 901/1984 (in *G.U.* n. 357 del 31 dicembre 1984):

«Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, ...».

TESTO DELLA NOTA

Nota all'art. 1, comma 1 (riportata nella *G.U.* n. 59 del 9 marzo 1985 in calce al testo del predetto D.L. n. 901/1984 coordinato con la legge di conversione):

Il titolo III del D.L. n. 124/1965 riguarda: «Semplificazioni e acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici».

L'art. 25 del D.L. n. 124/1965 ha fissato un termine per l'applicabilità delle norme contenute nel titolo III. Degli articoli contenuti in detto titolo III (articoli 12-25) si trascrive il testo dell'art. 12, primo comma, e dell'art. 13:

«Art. 12, comma primo. — I provveditori alle opere pubbliche ed il presidente del Magistrato per il Po esercitano le attribuzioni loro conferite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, dalla legge 12 luglio 1956, n. 735, e dalle altre norme generali o speciali, in materia di approvazione di progetti e di contratti ed in materia di concessione e di esecuzione di opere di qualsiasi natura, di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, senza alcun limite di valore e senza l'obbligo del preventivo concerto con altre amministrazioni, nei casi in cui sia richiesto dalle norme in vigore.

Art. 13. — Il presidente del Magistrato alle acque provvede all'approvazione dei progetti e dei contratti ed alla concessione ed esecuzione delle opere di sua competenza senza limiti di importo e senza l'obbligo del preventivo concerto con altre amministrazioni, nei casi in cui sia richiesto dalle norme in vigore.

Restano ferme le funzioni e le attribuzioni del Comitato tecnico di magistratura».

Esempio n. 10

TESTO DELLA DISPOSIZIONE CHE CONTIENE I RINVII

Titolo della legge n. 39/1986 (in *G.U.* n. 49 - serie gen. - del 28 febbraio 1986):

«Modifiche ed integrazioni della legge 8 agosto 1977, n. 572, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, ai fini dell'attuazione delle direttive n. 79/694/CEE e n. 82/890/CEE».

TESTO DELLE NOTE

Nota al titolo:

— La legge n. 572/1977 reca norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote.

— Il D.P.R. n. 76/1980 contiene disposizioni di carattere generale relative alla omologazione CEE di trattori agricoli o forestali a ruote e norme di attuazione delle prescrizioni tecniche concernenti taluni loro elementi e caratteristiche.

Esempio n. 11

TESTO DELLA DISPOSIZIONE CHE CONTIENE IL RINVIO

Art. 1, comma primo, della legge n. 61/1986 (in *G.U.* n. 60 - serie gen. - del 13 marzo 1986):

«La misura delle scorte di riserva che gli importatori di prodotti petroliferi finiti, esclusi gli importatori di gas di petrolio liquefatti, di bitumi e di basi per oli lubrificanti, sono obbligati a costituire ai sensi dell'articolo 21, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, è stabilita al 20 per cento delle quantità di ciascun prodotto importate dal singolo operatore».

TESTO DELLA NOTA

Nota all'art. 1, primo comma:

Il D.L. n. 688/1982 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 2 dicembre1982) reca: «Misure urgenti in materia di entrate fiscali». Per il testo dell'art. 21, primo comma, di detto decreto v. nelle note all'art. 2, settimo comma.

Esempio n. 12

TESTO DELLA DISPOSIZIONE CHE CONTIENE IL RINVIO

Articolo unico della legge n. 69/1986 (in *G.U.* n. 69 - serie gen. - del 24 marzo 1986):

«I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, ...».

TESTO DELLA NOTA

Note all'articolo unico:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 153/1971 (Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti) è il seguente:

«Art. 5. — I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.

Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente art. 2, ovvero siano in possesso di un titolo di studio straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.

I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei precedenti commi, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per gli affari esteri.

I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.

Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata presentata la domanda dall'interessato.

I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.

Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.

La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o loro congiunti emigrati, diversi da quelli considerati nel terzo comma del precedente art. 4, è concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi d'intesa con il Ministro per gli affari esteri e sentito il Ministro per la pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validità è rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Gli interessati dovranno esibire un attestato dell'autorità consolare comprovante la condizione di lavoratori italiani o loro congiunti emigrati».

Si trascrivono, per opportuna conoscenza, anche i testi delle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2 della menzionata legge n. 153/1971, citati nel soprariportato art. 5:

«Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica previste dall'art. 1, istituisce:

a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei Paesi di immigrazione;

b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei Paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementare e media».

Esempio n. 13

TESTO DELLA DISPOSIZIONE CHE CONTIENE IL RINVIO

Art. 9, comma 1, del D.L. n. 787/1985 come sostituito dalla legge di conversione n. 45/1986 (in *G.U.* n. 50 - serie gen. - del 1° marzo 1986):

«Le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione risultanti dai consuntivi al 31 dicembre 1983, deliberati dai competenti organi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, e le esposizioni debitorie riconosciute con decreto ministeriale 29 ottobre 1985 ...».

TESTO DELLA NOTA

Note all'art. 9, comma 1 (riportate nella *G.U.* n. 57 - serie gen. - del 10 marzo 1986 in calce al testo coordinato del predetto decreto con la legge di conversione):

— Il D.M. 29 ottobre 1985, relativo all'emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° gennaio 1985, da rilasciare ai tesorieri degli enti lirici e ad altri istituti di credito, a norma della legge 13 luglio 1984, n. 312 (v. appresso), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1985. Le esposizioni debitorie sono indicate in allegato al decreto.

— *(Omissis).*

Esempio n. 14

TESTO DELLE DISPOSIZIONI CHE CONTENGONO IL RINVIO

Art. 10, commi 2 e 3, della legge n. 65/1986 (in *G.U.* n. 62 - serie gen. - del 15 marzo 1986):

«Le indennità attualmente previste dall'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, ...

L'indennità di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non è cumulabile con qualsiasi altra indennità».

TESTO DELLE NOTE

Note all'art. 10, comma 2:

— Il testo vigente dell'art. 26, quarto comma, del D.P.R. n. 347/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali), è il seguente:

«Sono previste le seguenti indennità:

a) il compenso per la funzione di coordinamento è stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000 per gli apicali di enti di tipo 1 e L. 2.800.000 per gli apicali di enti di tipo 2;

b) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 4.800.000;

c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.000.000;

d) al personale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale con direzione di unità operativa organica compete un'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 1.500.000;

e) al personale inquadrato nella settima e sesta qualifica funzionale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 360.000;

f) al personale di vigilanza (urbana, ittica, venatoria, sanitaria, silvo-pastorale, annonaria etc.) nonchè ai vigili stradali delle province, inquadrati nella quinta qualifica funzionale compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 600.000 così come spetta anche al personale preposto al coordinamento di tali figure professionali, collocato nella sesta qualifica funzionale; a quest'ultimo non compete l'indennità di L. 360.000 previste per il personale inquadrato nella sesta qualifica funzionale. Detta indennità di L. 600.000 assorbe ogni altra indennità comunque denominata e corrisposta a tale titolo ed anche per attività extra-istituzionali. Al restante personale inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 120.000».

— *(Omissis).*

— *(Omissis).*

— *(Omissis).*

Nota all'art. 10, comma 3:

Per il testo dell'art. 26, quarto comma, lettera *f)*, del D.P.R. n. 347/1983 v. nelle note al comma 2 del presente articolo.

Esempio n. 15

TESTO DELLA DISPOSIZIONE CHE CONTIENE IL RINVIO

Art. 1, comma 1, della legge n. 80/1986 (in *G.U.* n. 74 - serie gen. - del 29 marzo 1986):

«Le indennità di trasferta, al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonchè degli enti ed associazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dal primo periodo del terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarità».

TESTO DELLA NOTA

Note all'art. 1, comma 1:

- *(Omissis).*

— Il testo vigente dell'art. 48, terzo comma, primo periodo, del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come modificato prima dall'art. 10, lettera *f)*, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, quindi dall'art. 18 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e poi dall'art. 2 del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, convertito nella legge 28 gennaio 1984, n. 6, è il seguente:

«Le indennità di trasferta concorrono a formare il reddito per la parte eccedente il limite di lire 60 mila al giorno, elevato a lire 100 mila per le trasferte all'estero».

Esempio n. 16

TESTO DELLA DISPOSIZIONE ABROGATRICE

Art. 3, comma 2, della legge n. 45/1986 (in *G.U.* n. 50 - serie gen. - del 1° marzo 1986):

«L'articolo 2, primo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è abrogato».

TESTO DELLA NOTA

Nota all'art. 3, comma 2 (riportata nella *G.U.* n. 57 - serie gen. - del 10 marzo 1986 in calce al testo del D.L. n. 787/1985 coordinato con la predetta legge di conversione n. 45/1986):

Il primo comma dell'art. 2 della legge n. 1397/1960 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali) stabiliva che qualora la piccola impresa commerciale fosse costituita in forma di società in nome collettivo, per titolari di impresa si intendevano tutti i soci che rivestissero singolarmente i requisiti richiesti dall'art. 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* (per il testo dell'art. 1 v. nelle note all'art. 3, comma 1).

Esempio n. 17

TESTO DELLA DISPOSIZIONE CHE CONTIENE IL RINVIO

Art. 1, comma 3, della legge n. 80/1986 (in *G.U.* n. 74 - serie gen. - del 29 marzo 1986):

«Salvi i casi in cui sia applicabile l'articolo 47, comma primo, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i premi che non superino l'importo di L. 100.000, corrisposti, anche in natura, ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive dilettantistiche in relazione alla classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive squadre, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente; se di importo superiore resta ferma l'applicazione sull'intero ammontare della ritenuta di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

TESTO DELLA NOTA

Note all'art. 1, comma 3:

— *(Omissis).*

— Il testo vigente dell'art. 30, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973 (per l'argomento del decreto v. nelle note all'art. 1, comma 2), come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60, è il seguente:

«L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti o comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, *competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere* nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso».

Esempio n. 18

TESTO DELLA DISPOSIZIONE CHE CONTIENE IL RINVIO

Art. 1, comma 1, della legge n. 80/1986 (in *G.U.* n. 74 - serie gen. - del 29 marzo 1986):

«Le indennità di trasferta, al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonché degli enti ed associazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, ...».

TESTO DELLA NOTA

Note all'art. 1, comma 1:

— Il testo vigente dell'art. 31 del D.P.R. n. 530/1974 (Norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, sull'istituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano) è il seguente:

«Art. 31. *(Riconoscimento delle società sportive).* — Le società, le associazioni e gli enti sportivi non hanno scopo di lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano o, per delega, dalla giunta esecutiva.

Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole specialità dello sport praticato.

Le organizzazioni polisportive d'importanza nazionale che svolgano esclusivamente attività di diffusione e promozione possono essere riconosciute enti di propaganda sportiva».

— *(Omissis).*

86A3714

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(7651772) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.